Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 102° — Numero 210

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 25 agosto 1961** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TEL. 650-139 650 841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA — TEL. 841-089 848-184 841-737 886-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 marzo 1961, n. 805.
Approvazione del nuovo statuto dell'Ente autonomo « Fiera di Trieste - Campionaria internazionale », con sede in Trieste.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti l'ordine del Governo militare alleato n. 233, in data 21 maggio 1948, con il quale è stato costituito l'Ente « Fiera campionaria internazionale di Trieste » ed i decreti del Presidente della Repubblica 9 luglio 1958, n. 837, e 19 aprile 1960, n. 510, che ne hanno approvato il vigente statuto;

Vista la deliberazione del Consiglio generale dell'Ente in data 2 aprile 1960, sull'approvazione del nuovo statuto;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio;

Decreta:

E' approvato l'unito statuto dell'Ente autonomo « Fiera di Trieste - Campionaria internazionale », con sede in Trieste, che sostituisce quello approvato con decreti del Presidente della Repubblica 9 luglio 1958, n. 837, e 19 aprile 1960, n. 510.

L'allegato statuto composto di quattordici articoli sarà vistato dal Ministro per l'industria e per il commercio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 marzo 1961

GRONCHI

COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 agosto 1961
Atti del Governo, registro n. 138, *foglio n.* 113. — VILLA

Statuto dell'Ente autonomo « Fiera di Trieste - Campionaria internazionale »

Art. 1.

Costituzione e scopi

La « Fiera di Trieste - Campionaria internazionale », eretta in ente morale con ordine del G.M.A. n. 233, in data 21 maggio 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del T.L.T. n. 26, in data 1° giugno 1948, ha lo scopo:

a) di organizzare, allestire e gestire la Fiera di Trieste - Campionaria internazionale, un centro d'affari, nonchè altre analoghe manifestazioni;

b) di studiare ed attuare ogni manifestazione di carattere economico, scientifico, turistico e sportivo nel campo fieristico, che giovi allo sviluppo di Trieste nel quadro dell'economia regionale e nazionale.

L'Ente non ha scopi speculativi e svolge unicamente attività di pubblico interesse.

Art. 2.

Partecipanti

Partecipano alla costituzione del capitale necessario per il buon funzionamento dell'Ente gli aderenti di cui al precedente statuto, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1958, n. 837, successivamente modificato con decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1960, n. 510, che assumono la qualifica, a seconda delle quote sottoscritte, di partecipanti finanziatori, partecipanti sostenitori e partecipanti ordinari; altri enti pubblici o privati potranno essere ammessi quali partecipanti, in una delle predette categorie, con semplice delibera del Consiglio generale.

La Giunta può sospendere da ogni attività sociale i partecipanti morosi da due anni e proporne la cancellazione al Consiglio generale.

La responsabilità dei partecipanti appartenenti a qualsiasi categoria si deve intendere ad ogni effetto limitata alla sola quota sottoscritta, come risulta dal successivo art. 3 del presente statuto, escluso pertanto anche ogni vincolo di solidarietà.

La sede dell'Ente è in Trieste.

Art. 3.

Patrimonio

Il patrimonio dell'Ente è costituito:

1) dalle quote sottoscritte come segue:

a) partecipanti finanziatori con quota minima da lire 10.000.000 (diecimilioni);

b) partecipanti sostenitori, con quota minima da lire 1.000.000 (unmilione):

c) partecipanti ordinari, con quota minima da L. 300.000 (trecentomila);

2) dalle attività risultanti dall'inventario alla data del l'approvazione del presente statuto;

3) dalle attività di esercizio per la quota riservata in aumento del patrimonio secondo quanto stabilito dall'art. 13 del presente statuto;

4) da oblazioni offerte a tal fine.

Art. 4.

L'Ente provvede al raggiungimento degli scopi per i quali è costituito con il suo patrimonio, col ricavato derivante da iniziative e concessioni permanenti e temporanee, attinenti alle sue finalità, con contributi e donazioni di enti o di persone, con mutui, anche ipotecari, con operazioni obbligazionarie secondo le disposizioni degli articoli 2410 e seguenti del Codice civile ed infine con gli interessi attivi del suo patrimonio.

Art. 5.

Organi

Sono organi dell'Ente:

a) il presidente;

b) il Consiglio generale;

c) la Giunta esecutiva;

d) il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 6.

Il Consiglio generale è nominato con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio ed è composto dal presidente e dai rappresentanti designati dai partecipanti di cui al precedente art. 2, nonchè dai rappresentanti del Commissariato generale del Governo per il Territorio di Trieste, del Ministero

dell'industria e del commercio, del Ministero delle finanze (Intendenza di finanza di Trieste) e dal rappresentante degli espositori che sarà scelto dal presidente da una terna di nomi proposta, mediante votazione, da almeno un quinto degli espositori che abbiano partecipato all'ultima manifestazione.

Il Consiglio generale ha i più ampi poteri per l'attuazione degli scopi dell'Ente, ne fissa le direttive, ne regola l'attività e delibera sulle azioni da svolgere adottando tutti i provvedimenti all'uopo necessari. Spetta inoltre al Consiglio generale di deliberare sul bilancio preventivo, sul conto consuntivo, e sulle operazioni finanziarie che impegnino il bilancio per oltre un esercizio.

I membri del Consiglio generale durano in carica quattro anni e possono essere confermati. Le prestazioni dei membri del Consiglio generale sono gratuite.

Il Consiglio generale viene convocato dal presidente obbligatoriamente due volte all'anno ed ogni qualvolta il presidente stesso lo ritenga opportuno.

Esso può inoltre essere convocato su richiesta scritta e motivata, inoltrata al presidente da almeno un terzo dei suoi membri o dal Collegio dei revisori.

Gli inviti di convocazione del Consiglio generale saranno diramati col relativo ordine del giorno, almeno dieci giorni prima della data della riunione, mentre nei casi urgenti il Consiglio stesso potrà essere convocato telegraficamente con solo tre giorni di preavviso.

Gli inviti di convocazione devono sempre prevedere la prima e la seconda convocazione. Le sedute di prima convocazione sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei consiglieri; la seconda convocazione sarà valida con la presenza di almeno un terzo dei consiglieri. Le deliberazioni sono sempre prese a maggioranza di voti dei presenti: in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Delle deliberazioni adottate è redatto apposito verbale firmato da chi presiede e dal segretario generale.

Art. 7.

La Giunta esecutiva è composta:

dal presidente dell'Ente che la presiede;

dai due membri del Consiglio generale rappresentanti il Comune e la Camera di commercio, industria e agricoltura di Trieste ad entrambi i quali spettano le cariche di vicepresidente su conforme nomina da parte del Ministro per l'industria e per il commercio;

dal membro del Consiglio generale rappresentante la provincia di Trieste;

da altri cinque membri del Consiglio generale eletti a maggioranza dal Consiglio stesso.

Essa dura in carica quattro anni e può essere confermata.

La Giunta esecutiva provvede all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio generale e alla ordinaria amministrazione dell'Ente.

La Giunta esecutiva è convocata, previo tempestivo avviso, dal presidente secondo la necessità e quando ne facciano domanda due membri.

Le prestazioni dei membri della Giunta esecutiva sono gratuite.

Per la validità delle sedute e delle deliberazioni, nonchè per la tenuta dei verbali, vale quanto stabilito per il Consiglio generale.

Art. 8.

Il presidente è nominato, su proposta del Ministro per l'industria e per il commercio, dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente, convoca e presiede il Consiglio generale e la Giunta esecutiva, firma gli atti deliberativi dell'Ente, dispone l'esecuzione delle deliberazioni di entrambi i suddetti organi amministrativi e provvede a quanto altro necessario per assicurare la continuità e la regolarità della gestione dell'Ente.

Il presidente dura in carica quattro anni e può essere confermato. La predetta carica è gratuita.

Egli è coadiuvato dai due vicepresidenti.

In caso di assenza o di impedimento il presidente è sostituito dal vicepresidente rappresentante il comune di Trieste.

Art. 9.

Il segretario generale è nominato dal Ministro per l'industria e per il commercio su proposta del presidente, sentito il competente organo consultivo ministeriale.

Egli è responsabile dell'esecuzione delle deliberazioni e delle direttive impartite dal Consiglio generale e dalla Giunta esecutiva, alle cui sedute assiste redigendone e controfirmandone i relativi verbali.

Art. 10.

Il segretario generale dirige gli uffici ed i servizi ed è capo del personale.

Art. 11.

Il Collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio ed è composto dai seguenti membri:

a) uno in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio con funzioni di presidente;

b) uno in rappresentanza del Ministero del tesoro;

c) uno in rappresentanza del Commissariato generale del Governo per il Territorio di Trieste;

d) uno in rappresentanza del comune di Trieste;

e) uno in rappresentanza della Camera di commercio, industria e agricoltura di Trieste.

Con lo stesso decreto sono nominati due revisori supplenti: uno in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio ed uno in rappresentanza del Commissariato generale del Governo di Trieste.

I revisori durano in carica 4 anni e possono essere confermati. Essi assistono alle sedute del Consiglio generale ed hanno i poteri e gli obblighi stabiliti dagli articoli 2403 e seguenti del Codice civile in quanto applicabili.

Ai revisori spetta un emolumento che viene determinato anno per anno dal Consiglio generale.

Art. 12.

Bilanci

L'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Rispettivamente entro il 15 dicembre ed il 30 aprile di ogni anno devono essere trasmessi al Ministero dell'industria e del commercio, per l'approvazione, il bilancio preventivo dell'esercizio prossimo ed il conto consuntivo dell'esercizio passato, predisposti dalla Giunta esecutiva e deliberati dal Consiglio generale. Il conto consuntivo deve essere corredato da una relazione del Collegio dei revisori.

Devono inoltre essere sottoposte all'approvazione del Ministero dell'industria e del commercio le deliberazioni che impegnino il bilancio per oltre un esercizio.

Art. 13.

Le eccedenze attive di ciascun esercizio saranno così ripartite:

il 60% in aumento del patrimonio e della riserva;

il 20% a rimborso a sorteggio di obbligazioni senza interesse, denominate « quote di sottoscrizione »;

il 20% a fini assistenziali per il personale.

Art. 14.

Scioglimento

Nel caso di impossibilità di funzionamento dell'amministrazione ordinaria o di gravi irregolarità, il Ministro per l'industria e per il commercio può, nell'interesse del miglior andamento dell'Ente, affidarne l'amministrazione straordinaria ad un commissario, che nominerà con proprio decreto per un periodo di tempo non superiore a 6 mesi.

L'Ente può essere sciolto per deliberazione del Consiglio generale con il voto di almeno quattro quinti dei partecipanti (non del capitale). L'Ente può altresì essere sciolto con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per l'industria e per il commercio, per manifesta impossibilità di raggiungere i propri fini o per motivi di ordine pubblico. In entrambi i casi il Ministro per l'industria e per il commercio nominerà un liquidatore, del quale fisserà anche i poteri.

In caso di scioglimento, il residuo netto del patrimonio, dopo rimborsate le quote conferite dai partecipanti, sarà ripartito tra il Comune, la Provincia e la Camera di commercio, industria e agricoltura di Trieste, proporzionalmente alle quote sottoscritte, con l'obbligo di destinarlo a finalità di ordine economico, culturale e sociale interessanti la città di Trieste e la sua Provincia.

Visto, *il Ministro per l'industria e per il commercio*
COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 giugno 1961, n. 806.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Amantea (Cosenza).

N. 806. Decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Amantea (Cosenza), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *agosto* 1961
Atti del Governo, registro n. 138, *foglio n.* 89. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 luglio 1961, n. 807.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Maria SS. Addolorata, in Bari.

N. 807. Decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Maria SS. Addolorata, in Bari.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *agosto* 1961
Atti del Governo, registro n. 138, *foglio n.* 65. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 luglio 1961, n. 808.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Sant'Antonio di Padova, nel comune di Caserta.

N. 808. Decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Caserta in data 1° novembre 1958, integrato con dichiarazioni del 10 marzo e 15 aprile 1961, relativo alla erezione della parrocchia di Sant'Antonio di Padova, nel comune di Caserta.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *agosto* 1961
Atti del Governo, registro n. 138, *foglio n.* 66. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 luglio 1961, n. 809.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Sacra Famiglia e di San Lazzaro, in località San Lazzaro, del comune di Vicenza.

N. 809. Decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Vicenza in data 11 aprile 1960, integrato con postilla del 18 febbraio 1961, relativo alla erezione della parrocchia della Sacra Famiglia e di San Lazzaro, in località San Lazzaro del comune di Vicenza.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *agosto* 1961
Atti del Governo, registro n. 138, *foglio n.* 67. — DI PRETORO

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1961.

Costituzione delle Commissioni locali di vigilanza sulle radiodiffusioni, per il biennio 1961-1962.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428;

Visto il decreto ministeriale 30 gennaio 1959, registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1959, registro n. 11, foglio n. 227, con cui venivano costituite le Commissioni locali di vigilanza sulle radiodiffusioni nelle sedi delle stazioni radiotrasmittenti, per il biennio 1959-60 e le integrazioni apportate con decreto ministeriale 23 giugno 1959 e decreto ministeriale 16 febbraio 1960;

Considerata la necessità di assicurare il funzionamento di dette Commissioni e di sostituire alcuni componenti non più presenti in sede per varie cause;

Viste le designazioni dei componenti artisti fatte dai sindaci delle sedi su menzionate;

Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Decreta:

Art. 1.

Per il biennio 1961-62 le Commissioni locali di vigilanza sulle radiodiffusioni nelle sedi sotto indicate saranno costituite dai seguenti componenti:

Ancona:

Paxia dott. Giuseppe, direttore Circolo costruzioni TT. e TT., presidente;
Serrini prof. Giuseppe, radioutente-membro.

Bari:

Cotone ing. Giovanni, direttore Circolo costruzioni TT. e TT., presidente;
Balice prof. Onofrio, membro-artista;
Palmiotti don Antonio, radioutente-membro.

Bologna:

Trevisan ing. Bruno, direttore Circolo costruzioni TT. e TT., presidente;
Basile prof. Stefano, radioutente-membro.

Bolzano:

Rangone ing. Piercesare, direttore Circolo costruzioni TT. e TT., presidente;
Piamonte dott. Guido, membro-artista;
Romanelli prof. Vittorio, radioutente-membro.

Cagliari:

Milella dott. Giuseppe, direttore Circolo costruzioni TT. e TT., presidente;
Ferrari, prof. Dario, membro-artista;
Fulvio ing. Edmondo, radioutente-membro.

Catania:

De Levis ing. Carlo Maria, ispettore principale tecnico A.S.S.T., presidente;
Sciavarello prof. Nunzio, membro-artista;
Lo Presti Salvatore, radioutente-membro.

Firenze:

Cocuzza ing. Luigi, direttore Circolo costruzioni TT. e TT., presidente;
Lisi Nicola, membro-artista;
Dainelli cav. Raffaele, radioutente-membro.

Genova:

Ciaramella ing. Aurelio, direttore Circolo costruzioni TT. e TT., presidente;

They maestro Alfredo, membro-artista;

De Negri Teofilo Ossian, radioutente-membro.

Milano:

Gotta ing. Elio, direttore Circolo costruzioni TT. e TT., presidente;

Cenzato dott. Giovanni, membro-artista;

Barcia ing. Paolino, radioutente-membro.

Napoli:

Lamberti ing. Ernesto, direttore Circolo costruzioni TT. e TT., presidente;

Rispoli dott. Tullio, membro-artista;

Riccio ing. Raffaele, radioutente-membro.

Palermo:

Gazzè ing. Corrado, direttore Circolo costruzioni TT. e TT., presidente;

Raccuglia maestro Filippo Ernestro, membro-artista;

Ziino prof. Ottavio, radioutente-membro.

Reggio Calabria:

Santonastasio ing. Teodoro, direttore Circolo costruzioni TT. e TT., presidente;

Latella dott. Antonio, membro-artista;

Leuzzi Domenico, radioutente-membro.

Roma:

Sabbatini dott. Alfredo, ispettore generale tecnico PP. TT., presidente;

Lombardi dott. ing. Edoardo, membro-artista;

Mucci avv. Emidio, radioutente-membro.

Torino:

Gelmi ing. Giuseppe, direttore Circolo costruzioni TT. e TT., presidente;

Soldi prof. Mario, radioutente-membro.

Venezia:

Simonetti ing. Erminio, direttore Circolo costruzioni TT. e TT., presidente;

Bianchi maestro Gabriele, membro-artista;

Lecco Ferdinando, radioutente-membro.

Art. 2.

Con decreto successivo saranno designati i membri artisti per le sedi di Ancona, Bologna e Torino.

Art. 3.

L'Ente concessionario dei servizi di radiodiffusione rilascerà ai componenti le Commissioni di cui al presente decreto le licenze di servizio previste dall'art. 7 del regio decreto-legge 9 settembre 1937, n. 2041, convertito nella legge 31 marzo 1938, n. 706.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 gennaio 1961

Il Ministro: SPALLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1961
Reg. n. 28 *Uff. risc. poste, foglio n.* 117. — VENTURA SIGNORETTI

(5444)

DECRETO MINISTERIALE 24 luglio 1961.

Approvazione del nuovo regolamento per l'attività statutaria dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza medici.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto lo statuto dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza medici, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1959, n. 931;

Visto il decreto ministeriale 7 gennaio 1958, con il quale sono state approvate le delibere in data 19 maggio e 9 dicembre 1957, con le quali il Comitato direttivo del suddetto Ente aveva adottato il regolamento per la attività statutaria dell'Ente stesso;

Viste le deliberazioni in data 27 novembre 1960 e 10 giugno 1961, con le quali il Comitato direttivo dell'Ente predetto ha adottato un nuovo regolamento per l'attività statutaria, secondo le direttive del Consiglio nazionale dell'Ente stesso adottate, in data 24 luglio 1960, d'accordo con il Consiglio nazionale della Federazione nazionale degli ordini dei medici, che ha espresso il proprio avviso con deliberazione del 20 novembre 1960;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Ritenuta l'opportunità di dare attuazione al nuovo Regolamento per l'attività statutaria in sostituzione di quello vigente, a decorrere dal 1° gennaio 1961;

Decreta:

Sono approvate le deliberazioni in data 27 novembre 1960 e 10 giugno 1961, con le quali il Comitato direttivo dell'Ente anzionale di previdenza e assistenza medici ha adottato un nuovo regolamento per l'attività statutaria, in sostituzione, a decorrere dal 1° gennaio 1961, di quello deliberato in data 19 maggio e 9 dicembre 1957 e approvato con decreto ministeriale 7 gennaio 1958.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 luglio 1961

Il Ministro: SULLO

Regolamento per l'attività statutaria dell'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza Medici

TITOLO I
Dei contributi

Art. 1.

La previdenza e l'assistenza dell'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza Medici (E.N.P.A.M.) di cui all'art. 1 dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1959, n. 931, sono attuate secondo le norme di cui al presente regolamento, mentre le gestioni assunte dall'Ente a norma dell'art. 4, secondo comma, dello Statuto sono regolate da disposizioni a parte.

Art. 2.

Il contributo individuale obbligatorio posto a carico di ciascun iscritto all'E.N.P.A.M., ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, è così costituito.

a) una quota fissa pari:

a L. 24.000 annue per tutti gli iscritti fino al compimento del 35.mo anno di età;

a L. 36.000 annue per tutti gli iscritti dal 36.mo anno e fino al compimento del 40.mo anno di età;

a L. 48.000 annue per tutti gli iscritti dal 41.mo anno e fino al compimento del 65.mo anno di età;

b) una quota commisurata al reddito professionale e pari all'uno per cento del reddito imponibile ai fini dell'imposta di ricchezza mobile di categoria C1 e allo 0,50 per cento del reddito imponibile per l'imposta di ricchezza mobile di categoria C2.

La riscossione dei contributi sopra indicati avviene a mezzo di ruoli esattoriali secondo le modalità ed i termini fissati per la riscossione delle imposte dirette.

I contributi vengono versati, con l'obbligo del non riscosso come riscosso, dagli esattori comunali ai ricevitori provinciali.

I ricevitori provinciali a loro volta provvedono al versamento all'Ente dei contributi riscossi.

Art. 3.

L'E.N.P.A.M. emette delle speciali marche che sono fornite agli Ordini provinciali per la distribuzione agli iscritti i quali sono obbligati ad applicarle sui certificati medici da essi rilasciati.

Art. 4.

Contro l'applicazione dei contributi è ammesso ricorso al Comitato esecutivo dell'Ente entro 30 giorni dalla notifica della cartella dei pagamenti.

Il ricorso può essere presentato in caso di errore materiale, di duplicazione della iscrizione nonchè per inesistenza totale o parziale dell'obbligazione contributiva secondo quanto disposto dal presente regolamento.

Avverso alla decisione del Comitato esecutivo è ammesso ricorso al Comitato direttivo dell'Ente entro trenta giorni dalla notifica della decisione stessa.

Art. 5.

Il contributo di cui alla lettera *a*) del precedente art. 2 deve essere corrisposto per tutta la durata della iscrizione negli Albi professionali dei medici chirurghi fino al raggiungimento dell'età di pensione o fino all'epoca di decorrenza della pensione per invalidità.

Il contributo di cui alla lettera *b*) dello stesso articolo deve essere, invece, corrisposto per tutta la durata dell'attività professionale.

Nel caso in cui il medico si iscriva all'Albo dopo che siano decorsi più di cinque anni ma meno di dieci anni dalla data di conseguimento dell'abilitazione all'esercizio professionale, all'atto della iscrizione deve versare all'Ente un contributo di tardiva iscrizione pari a cinque volte il contributo previsto alla lettera *a*) del precedente art. 2 per la età che ha il medico al momento in cui si iscrive; ove l'iscrizione avvenga dopo dieci anni o più il contributo di tardiva iscrizione è pari a dieci volte il contributo di cui alla lettera *a*) del precedente art. 2, sempre per l'età che ha il medico al momento in cui si iscrive.

Il contributo di tardiva iscrizione deve essere versato indipendentemente da quanto dovuto dal medico per il raggiungimento della anzianità contributiva prevista per il conseguimento della pensione ordinaria.

L'iscritto colpito da infortunio o malattia che comportino inabilità assoluta all'esercizio professionale per la durata superiore a 6 mesi ha diritto all'esonero dall'obbligo contributivo per il periodo della inabilità, periodo che verrà computato a tutti gli effetti come periodo contributivo.

L'interessato, ove ritenga che l'evento insorto sia tale da produrre conseguenze professionali nella misura richiesta per il diritto allo esonero, deve segnarlo all'Ente entro sessanta giorni dall'insorgere della malattia o dal verificarsi dell'infortunio per consentire all'Ente di effettuare i necessari accertamenti per il tramite dell'Ordine dei medici di appartenenza.

L'esonero vale a decorrere dalla prima rata successiva all'epoca in cui si verifica l'infortunio o la malattia si manifesta in modo inibente ogni attività professionale e si riferisce ai contributi iscritti nei ruoli in corso di riscossione.

In caso di segnalazione tardiva nessun esonero può essere riconosciuto a meno che all'atto della segnalazione non persista lo stato di inabilità assoluta all'esercizio professionale: in tal modo viene concesso l'esonero dall'obbligo contributivo con decorrenza dalla prima rata in scadenza successiva alla data in cui è pervenuta la segnalazione all'Ente.

Art. 6.

Salvo quanto disposto dal successivo art. 22, il diritto alle prestazioni dell'Ente rimane sospeso in caso di morosità al pagamento dei contributi segnalata a mezzo di verbale di inesigibilità da parte della esattoria comunale.

Col pagamento dei contributi dovuti all'Ente l'iscritto viene reintegrato nel diritto alle prestazioni anche per quanto attiene ad eventi verificatisi durante la morosità.

Art. 7.

La cancellazione o la radiazione dagli Albi professionali comporta la perdita della iscrizione all'Ente e nessun rimborso dei contributi versati compete al medico cancellato o radiato, fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al successivo art. 22 secondo comma a favore dei superstiti di medico radiato deceduto prima della reiscrizione all'Albo.

All'atto della eventuale reiscrizione all'Albo professionale ove questa avvenga dopo che siano decorsi più di cinque anni ma meno di dieci anni dalla data della cancellazione o radiazione, il medico deve versare all'Ente un contributo di reiscrizione pari a cinque volte il contributo previsto alla lettera *a*) del precedente art. 2 per l'età che ha il medico all'atto della reiscrizione; ove la reiscrizione avvenga dopo dieci o più anni dalla cancellazione o radiazione, il contributo di reiscrizione è pari a dieci volte il contributo di cui alla lettera *a*) del precedente art. 2, sempre per l'età che ha il medico al momento in cui si reiscrive.

Il contributo di reiscrizione deve essere versato indipendentemente da quanto dovuto dal medico per il raggiungimento dell'anzianità contributiva prevista per il conseguimento della pensione ordinaria.

Art. 8.

La misura dei contributi è soggetta a revisione in relazione alle risultanze della gestione ed al fabbisogno dell'Ente da accertare ogni triennio mediante apposito bilancio tecnico.

TITOLO II
Delle prestazioni previdenziali

Art. 9.

Le prestazioni previdenziali erogate dall'Ente sono:

a) la pensione ordinaria;

b) la pensione per l'invalidità;

c) la pensione ai superstiti.

Le pensioni corrisposte dall'E.N.P.A.M. sono cumulabili con le altre pensioni di cui i medici e i loro superstiti eventualmente beneficiano o beneficieranno.

La pensione ordinaria e la pensione per invalidità sono reversibili a favore dei superstiti secondo le disposizioni di cui ai successivi articoli.

Art. 10.

La pensione ordinaria dell'importo di L. 360.000 annue è concessa a tutti i medici iscritti agli Albi professionali al compimento del 65° anno di età purchè possano far valere almeno venti anni di contribuzione all'E.N.P.A.M. e non fruiscano della pensione per invalidità di cui alla lettera *b* del precedente art. 9.

La misura della pensione potrà subire aumenti in relazione alle risultanze tecniche accertate a norma del precedente art. 8.

La pensione ordinaria decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui l'iscritto ha compiuto l'età di pensione, semprechè abbia presentato domanda entro due anni dal compimento della predetta età. Trascorso tale termine la pensione è liquidata, senza pagamento dei ratei arretrati, dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Art. 11.

Hanno diritto alla pensione di invalidità, quale che sia l'anzianità contributiva raggiunta, gli iscritti che, successivamente alla data di iscrizione all'Albo professionale e, comunque, dopo il 1° gennaio 1958 ma prima del compimento dell'età prevista per la pensione ordinaria, divengano inabili in modo assoluto e permanente all'esercizio dell'attività professionale a causa di infortunio o malattia.

La pensione di invalidità è di importo pari a quello della pensione ordinaria ed è concessa dall'Ente previo accertamento e sentito il parere della apposita Commissione medica costituita presso ciascun Ordine secondo quanto disposto dal successivo art. 12.

La decorrenza della pensione di invalidità è fissata al primo giorno del mese successivo a quello in cui è presentata la domanda all'Ente.

L'Ente può disporre periodicamente opportuni controlli per accertare la permanenza nel diritto alla pensione per invalidità.

Art. 12.

Presso ciascun Ordine dei medici è costituita una Commissione medica, la cui durata è stabilita dal Consiglio dell'ordine, con il compito di procedere agli accertamenti ed esprimere parere sulle infermità denunciate dagli iscritti al fine del conseguimento della pensione per invalidità.

La Conmmissione è composta di tre medici di cui uno, che la presiede, nominato dal Comitato direttivo dell'E.N.P.A.M. di concerto con l'Ordine interessato e gli altri due nominati dal Consiglio direttivo dell'ordine.

Art. 13.

Presso la sede dell'Ente è costituita una Commissione medica centrale composta di tre medici nominati dal Comitato direttivo.

Il Comitato direttivo o il Comitato esecutivo, prima di decidere sul ricorso ad essi presentato contro il diniego di concessione della pensione per invalidità, possono richiedere il parere medico legale della Commissione medica centrale sullo stato di invalidità denunciato dal ricorrente.

Art. 14.

Al coniuge superstite del medico iscritto deceduto prima di avere conseguito il diritto a pensione spetta una pensione indiretta pari al 50% della pensione che sarebbe spettata al medico iscritto in caso di invalidità assoluta e permanente sopravvenuta al momento del decesso.

Tale pensione è maggiorata delle aliquote indicate al successivo art. 16 per le persone a carico ivi specificate.

Il conseguimento del diritto alla pensione indiretta è subordinato alla condizione che non sia stata pronunciata sentenza di separazione legale per colpa del superstite o di entrambi i coniugi.

Art. 15.

Al coniuge superstite del medico pensionato spetta una pensione di reversibilità pari al 50% della pensione percepita dall'iscritto deceduto, maggiorata delle aliquote indicate al successivo art. 16 per le persone a carico ivi specificate.

Il conseguimento del diritto alla reversibilità della pensione è subordinato alle condizioni che il matrimonio con l'iscritto deceduto sia avvenuto prima del raggiungimento dell'età di pensione da parte di questo ultimo — salvo che dal matrimonio non sia nata prole, anche postuma — e che tra i coniugi non sia stata pronunciata sentenza di separazione legale per colpa del coniuge superstite o di entrambi.

Art. 16.

Se il coniuge superstite ha a proprio carico figli legittimi, legittimati o naturali riconosciuti dell'iscritto deceduto, la pensione indiretta e la pensione di reversibilità subiscono una maggiorazione fino al raggiungimento del ventunesimo anno di età da parte di ciascun figlio o, nel caso di figli inabili a qualsiasi lavoro proficuo, anche oltre tale età e finchè duri lo stato di inabilità.

La maggiorazione per le figlie minori cessa altresì con la perdita dello stato di nubile da parte di queste.

L'importo della maggiorazione è del 25% sulla pensione diretta per un solo figlio, del 35% per due figli e così crescendo del 10% per ciascun figlio.

L'importo della pensione complessiva, però, non può superare l'importo della pensione diretta.

Le aliquote di maggiorazione fissate nel presente articolo si applicano anche alle pensioni indirette o di reversibilità in godimento alla data di entrata in vigore del presente regolamento e con decorrenza dal primo mese successivo ad essa.

Art. 17.

I figli legittimi, legittimati o naturali riconosciuti del medico iscritto, ove rimangano orfani di entrambi i genitori o in caso di nuove nozze del coniuge superstite, o, ancora, nel caso che al coniuge superstite non venga riconosciuto il diritto alla pensione indiretta o di reversibilità per il mancato verificarsi delle condizioni di cui agli articoli 14 e 15, hanno diritto ad un assegno pari per ciascuno ad un quarto della pensione ordinaria prevista al precedente art. 10.

Tale assegno è corrisposto fino al raggiungimento del ventunesimo anno di età, semprechè, se figlie, siano nubili; ed anche oltre tale età, ai figli inabili a qualsiasi lavoro proficuo, finchè perduri lo stato di inabilità.

L'importo complessivo degli assegni così erogati a favore degli orfani non può superare l'importo della pensione ordinaria relativa al genitore deceduto.

Art. 18.

La pensione a favore dei superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta la morte del medico iscritto, semprechè gli aventi diritto presentino domanda all'Ente entro due anni dalla data del decesso. Trascorso tale termine la pensione è liquidata, senza pagamento di arretrati, dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.

Quando passi a nuove nozze il coniuge superstite perde il diritto alla pensione con decorrenza dal mese successivo a quello in cui è avvenuto il matrimonio.

L'Ente può disporre periodicamente opportuni controlli per accertare la permanenza nei superstiti del diritto alla pensione.

Art. 19.

Il medico iscritto o pensionato che a sua volta sia coniuge superstite di medico iscritto o pensionato può cumulare la propria pensione ordinaria o di invalidità con quella indiretta o di reversibilità, ivi comprese le maggiorazioni di cui al precedente art. 16.

Parimenti gli orfani di entrambi i genitori ambedue medici iscritti hanno diritto al cumulo degli assegni di cui all'art. 17 calcolati sulla pensione di ciascun genitore iscritto deceduto.

Art. 20.

Per conseguire le prestazioni previdenziali disposte dal presente Regolamento l'iscritto o il coniuge superstite o l'orfano devono far pervenire alla Presidenza dell'E.N.P.A.M. per il tramite dell'Ordine dei medici di appartenenza dello stesso iscritto o del coniuge deceduto o del genitore la domanda corredata dai documenti che saranno richiesti dalla direzione dell'Ente.

Le pensioni dell'Ente sono corrisposte direttamente agli aventi diritto od ai loro legali rappresentanti.

Il pagamento avviene a ratei bimestrali posticipati.

In caso di decesso del titolare della pensione durante il bimestre, agli aventi causa spetta la quota di pensione relativa all'intero mese in cui è avvenuto il decesso.

Art. 21.

Contro il diniego di concessione della pensione l'iscritto o il superstite o i loro aventi causa possono ricorrere al Comitato esecutivo dell'Ente entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento.

Avverso alla decisione del Comitato esecutivo è ammesso ricorso al Comitato direttivo entro sessanta giorni dalla data di comunicazione della decisione stessa.

Il Comitato direttivo decide in via definitiva.

TITOLO III

Delle prestazioni assistenziali

Art. 22.

Agli iscritti senza pensione E.N.P.A.M. colpiti da infortuni o malattie ed in particolare stato di bisogno, potranno essere concesse prestazioni assistenziali di carattere straordinario.

Potranno altresì essere concesse prestazioni assistenziali di carattere straordinario ai superstiti di medici già iscritti all'Ente che sono privi della pensione E.N.P.A.M. e versano in particolare stato di bisogno.

Ai fini della concessione di prestazioni assistenziali sono considerati superstiti del medico deceduto:

a) la vedova;

b) il figlio legittimo, legittimato e naturale riconosciuto del medico, purchè minori e, se figlie, nubili;

c) il figlio legittimo, legittimato e naturale riconosciuto del medico, anche se maggiorenni purchè inabili a qualsiasi lavoro proficuo, già a carico del medico e il cui stato di invalidità preesisteva al decesso di questi.

Potranno essere concesse prestazioni assistenziali anche al padre e, ove questi fosse morto, alla madre del medico deceduto purchè siano inabili a qualsiasi lavoro proficuo ed in stato di particolare bisogno e non esistano superstiti delle categorie di cui alle precedenti lettere a), b) e c).

Le erogazioni di cui ai precedenti commi devono essere contenute entro i limiti di uno stanziamento annuo disposto dal Comitato direttivo in sede di approvazione del bilancio di previsione per ciascun esercizio, senza turbamento dell'equilibrio tecnico del trattamento previdenziale.

I lasciti, le donazioni ed i proventi patrimoniali degli stessi, ove non diversamente indicato dal titolo, devono essere destinati alla erogazione per le prestazioni di cui ai precedenti commi.

Art. 23.

Lo stato di bisogno dell'iscritto o dei suoi superstiti deve essere comprovato e la misura della prestazione a favore dell'assistito deve essere determinata caso per caso in relazione allo stato di bisogno del richiedente.

L'Ente si riserva in proposito ogni preventivo accertamento.

Art. 24.

Entro i limiti dello stanziamento per le prestazioni assistenziali di cui all'art. 22, l'Ente istituisce annualmente borse di studio a favore degli orfani degli iscritti da concedere in considerazione dei meriti e dello stato di bisogno dei richiedenti.

L'Ente può istituire altresì Case di riposo per ospitarvi i propri iscritti ed i loro familiari contro versamento di rette fissate al puro costo del servizio.

Particolari norme regoleranno l'ammissione nelle Case di riposo e quant'altro attiene alla loro gestione.

Art. 25.

L'iscritto o il superstite per conseguire le prestazioni assistenziali deve rivolgere domanda alla presidenza dell'Ente per il tramite dell'Ordine di appartenenza del medico, corredandola con gli opportuni documenti.

L'Ordine trasmette la domanda ed i relativi documenti all'Ente formulando il proprio parere.

Art. 26.

All'interessato od al suo legale rappresentante sarà comunicato l'esito della domanda presentata in conformità dell'art. 25.

Avverso il provvedimento è ammesso ricorso al Comitato esecutivo dell'Ente entro sessanta giorni dalla data di comunicazione della decisione.

Contro la successiva decisione del Comitato esecutivo ed entro sessanta giorni dalla data della sua comunicazione è ammesso ricorso al Comitato direttivo dell'Ente che decide in via definitiva.

TITOLO IV

Del trattamento previdenziale straordinario

Art. 27.

A favore dei medici che al 1° gennaio 1958 avevano già superato il settantesimo anno di età e che potevano contare su almeno dieci anni di iscrizione negli Albi professionali dei medici-chirurghi viene disposto un trattamento previdenziale particolare consistente in una pensione straordinaria di importo pari a quella ordinaria di cui all'art. 10 del presente regolamento e reversibile a favore dei superstiti secondo le norme dettate per la reversibilità della pensione ordinaria.

La pensione straordinaria viene corrisposta dietro versamento all'Ente di un contributo unico nella misura stabilita dall'art. 29 e decorre dal mese successivo a quello in cui è avvenuta la regolarizzazione della posizione contributiva del pensionando.

Art. 28.

A favore del coniuge superstite del medico deceduto dopo il 1° gennaio 1958 ma prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e che al 1° gennaio 1958 aveva superato il settantesimo anno di età e poteva contare su almeno dieci anni di iscrizione negli Albi professionali, viene concessa una pensione indiretta straordinaria semprechè tra il medico ed il coniuge superstite non sia stata pronunciata sentenza di separazione legale per colpa di quest'ultimo o di entrambi i coniugi.

Tale pensione è di importo pari al 50% della pensione straordinaria di cui al precedente art. 27 ed è suscettibile delle maggiorazioni di cui all'art. 16 alle condizioni, nella misura e per le persone a carico ivi specificate.

La pensione indiretta straordinaria decorre dal primo mese successivo a quello di presentazione della domanda.

A favore degli orfani del medico di cui al primo comma del presente articolo si erogano le provvidenze disposte dall'art. 17 in quanto applicabili.

Art. 29.

Il contributo unico per fruire della pensione straordinaria è composto:

a) di una quota fissata in relazione all'età compiuta dal medico al 1° gennaio 1961 e pari all'importo indicato alla tabella A allegata al presente Regolamento;

b) di una quota commisurata al reddito professionale del pensionando e ragguagliata al 10% della media annua dei redditi imponibili di ricchezza mobile di categoria C-1 calcolata nell'ultimo quinquennio e al 5% della media annua degli imponibili di ricchezza mobile di categoria C-2, pensioni comprese, calcolata sempre nell'ultimo quinquennio.

Art. 30.

Al fine di assicurare la copertura del fabbisogno finanziario per la concessione del trattamento previdenziale particolare di cui agli articoli 27 e 28, a decorrere dal 1° gennaio 1961 e fino al dicembre 1973 la misura della pensione per vecchiaia di cui all'art. 8 del Regolamento approvato con decreto ministeriale 7 gennaio 1958 e delle pensioni ordinaria e straordinaria di cui agli articoli 10 e 27 rispettivamente del presente regolamento è ridotta a L. 336.000 annue.

TITOLO V

Delle disposizioni transitorie e di attuazione

Art. 31.

Fatto salvo quanto stabilito dall'art. 27 del presente regolamento, restano in vigore le disposizioni dell'art. 27 del regolamento per l'attività statutaria dell'Ente approvato con decreto ministeriale 7 gennaio 1958 e relative all'abbassamento graduale dell'età di pensione.

Art. 32.

In deroga alle disposizioni di cui al precedente art. 10 gli iscritti appartenenti alla classe di età che comincerà a fruire della pensione ordinaria subito dopo l'entrata in vigore del presente regolamento dovranno avere una anzianità contributiva di almeno undici anni; gli iscritti appartenenti alla classe di età successiva dovranno avere una anzianità contributiva di almeno dodici anni e così di seguito, aumentando di un anno per ciascuna delle classi successive e fino al raggiungimento dei 20 anni previsti al precedente art. 10 quale anzianità minima di contribuzione necessaria per il conseguimento del diritto alla pensione ordinaria.

Art. 33.

Gli iscritti che al raggiungimento dell'età di pensione non possono contare sull'anzianità contributiva prevista dagli articoli 10 e 32 del presente regolamento possono versare i contributi relativi agli anni mancanti al raggiungimento della anzianità necessaria.

Dal numero degli anni mancanti al raggiungimento di tale anzianità vengono detratti gli anni o le frazioni di anno di durata superiore a sei mesi nei quali il pensionando è stato totalmente inabile all'esercizio dell'attività professionale, semprechè per detti periodi non abbia già fruito della esenzione di cui all'art. 5. La detrazione si opera solo se la inabilità si è verificata successivamente alla iscrizione all'Albo profes-

sionale, nel periodo, di durata pari alla richiesta anzianità, immediatamente precedente al raggiungimento dell'età di pensione.

Quando per il conseguimento della pensione ordinaria è necessario il versamento dei contributi mancanti al raggiungimento dell'anzianità stabilita, la pensione stessa decorre dal primo mese successivo a quello in cui è avvenuta la regolarizzazione della posizione contributiva.

Art. 34.

I contributi da versare ai sensi del precedente articolo per ciascuno degli anni mancanti al raggiungimento dell'anzianità contributiva necessaria sono i seguenti:

a) una quota fissa pari a L. 48.000;

b) una quota commisurata al reddito professionale del pensionando e pari all'1% dell'imponibile medio di ricchezza mobile di categoria C-1 degli ultimi 5 anni e allo 0,50% dell'imponibile medio di ricchezza mobile di categoria C-2 sempre degli ultimi 5 anni.

Art. 35.

Il Comitato esecutivo, su richiesta dell'interessato e ove sussistano particolari condizioni di bisogno, può concedere facilitazioni nel pagamento dei contributi di cui agli articoli 29 e 33 del presente regolamento mediante trattenuta dei ratei di pensione per l'intero importo o per una parte di esso, fino alla concorrenza di quanto dovuto dal pensionando.

Parimenti il Comitato esecutivo, su domanda dell'interessato e ove sussistano particolari condizioni di bisogno, può consentire il pagamento ratizzato dei contributi di cui all'articolo 5, terzo comma, e all'art. 7, secondo comma, del presente regolamento.

In caso di decesso del pensionando o dell'iscritto prima che sia stato completamente soddisfatto il credito dell'Ente, ai superstiti spetta la pensione per essi prevista, senza ulteriori contribuzioni.

Art. 36.

Il regolamento per l'attività statutaria dell'E.N.P.A.M. approvato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale del 7 gennaio 1958 è sostituito dal presente a decorrere dal 1° gennaio 1961.

ALLEGATO *A*

Prospetto per la determinazione dell'importo del contributo di cui all'art. 29, lettera a)

Età compiuta al 1-1-1961	Importo contributi
Anni 73	388.000
» 74	364.000
» 75	341.000
» 76	319.000
» 77	298.000
» 78	278.000
» 79	260.000
» 80	243.000
» 81	226.000
» 82	212.000
» 83	197.000
» 84	184.000
» 85	171.000
» 86	160.000
» 87	150.000
» 88	140.000
» 89	130.000
» 90 e seguenti	120.000

(5263)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1961.

Restituzione al libero esercizio venatorio di terreni posti nel comprensorio della bandita di caccia di Cecina (Livorno).

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 50 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016;

Vista la lettera dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali in data 10 marzo 1961, n. 2729, con la quale viene proposta la restituzione al libero esercizio venatorio dei terreni della superficie di ha. 457.47.00, siti nei comuni di Livorno e Rosignano Marittimo, posti nel comprensorio della bandita demaniale di caccia di Cecina (Livorno);

Visto il parere del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste (Sezione III), espresso nell'adunanza del 19 luglio 1961;

Ritenuta l'opportunità di accogliere la predetta proposta;

Decreta:

I sottoelencati terreni posti nel comprensorio della bandita di caccia di Cecina (Livorno), della superficie di ha. 457.47.00, siti nei comuni di Livorno e Rosignano Marittimo, vengono restituiti al libero esercizio venatorio.

Comune di Livorno:

foglio 77 - part. 28, 29, 30, 45 (parte), 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64;

foglio 82 - part. 46, 48, 49, 44/*a*;

foglio 83 - part. 5 (parte), 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 64, 65;

foglio 90 - part. 1, 2.

Comune di Rosignano Marittimo:

foglio 1 - part. 8/*b*, 9/*b*.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 agosto 1961

p. *Il Ministro*: SALARI

(5307)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1961.

Approvazione di alcune condizioni particolari di polizza, presentate dalla Società « Assicuratrice industriale », con sede in Torino.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della « Società assicuratrice industriale », con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune condizioni particolari di polizza;

Vista la relazione tecnica.

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti condizioni particolari di polizza, presentate dalla Società « Assicuratrice industriale », con sede in Torino:

Condizioni particolari di polizza per le assicurazioni collettive delle indennità agli impiegati privati.

Roma, addì 10 agosto 1961

p. *Il Ministro*: MICHELI

(5292)

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1961.

Autorizzazione alla Società in nome collettivo « Fratelli Marchese » ad istituire ed esercitare in Savona un magazzino generale per il deposito di merci varie nazionali e nazionalizzate.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione approvato col regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Vista l'istanza in data 27 gennaio 1961, con la quale la Società in nome collettivo « Fratelli Marchese », con sede in Savona, via Venezia n. 5, chiede di essere autorizzata ad istituire ed esercitare in Savona, frazione Legino, un Magazzino generale per il deposito di merci varie, nazionali e nazionalizzate, in locali già costruiti ed in corso di costruzione;

Visti i documenti presentati a corredo di detta istanza;

Visto il parere favorevole espresso dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Savona con le deliberazioni n. 4/4 del 1° febbraio 1961 e n. 3/96 del 14 aprile 1961;

Vista l'istanza in data 7 giugno 1961, con la quale la Società anzidetta chiede di essere intanto autorizzata ad iniziare la propria attività nei capannoni già costruiti e dichiarati idonei dall'Ufficio del Genio civile di Savona, ai sensi dell'art. 1 del regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126;

Decreta:

Art. 1.

La Società in nome collettivo « Fratelli Marchese » è autorizzata ad istituire ed esercitare in Savona, frazione Legino, via Cadorna, un Magazzino generale per il deposito di merci varie, nazionali e nazionalizzate, nei due capannoni già costruiti, meglio descritti nella relazione tecnica e nella planimetria allegate alla istanza del 27 gennaio 1961 citata nelle premesse;

Art. 2.

Nella gestione di detto Magazzino la Società dovrà applicare le norme regolamentari e le condizioni di tariffa approvate dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Savona con le deliberazioni indicate nelle premesse.

Art. 3.

L'ammontare della cauzione che la predetta Società dovrà prestare per l'esercizio del Magazzino generale è fissata in L. 1.000.000 (un milione), salvo successive determinazioni.

Art. 4.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Savona è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 agosto 1961

Il Ministro: COLOMBO

(5337)

DECRETO MINISTERIALE 19 agosto 1961.

Approvazione di una modifica alle condizioni di polizza per l'esercizio della capitalizzazione, presentata dalla società « Assicurazioni Generali », con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della società « Assicurazioni Generali », con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di una modifica alle condizioni di polizza per l'esercizio delle operazioni di capitalizzazione;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo debitamente autenticato, una modifica, alle condizioni di polizza per l'esercizio delle operazioni di capitalizzazione, approvate con decreto ministeriale 10 dicembre 1956, presentata dalla società « Assicurazioni Generali », con sede in Roma.

Roma, addì 19 agosto 1961

p. *Il Ministro*: MICHELI

(5333)

DECRETO MINISTERIALE 17 agosto 1961.

Protezione temporanea di invenzioni, modelli e marchi, relativi ad oggetti che figureranno nella « XXV Fiera del Levante - Campionaria internazionale », che avrà luogo a Bari.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'Ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XXV Fiera del Levante - Campionaria internazionale », che avrà luogo a Bari, dal 3 al 18 settembre 1961, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 17 agosto 1961

p. *Il Ministro*: MICHELI

(5396)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITA'

Autorizzazione all'Amministrazione dell'ospedale maggiore di Novara ad istituire un corso per tecnici di radiologia

Con decreto del Ministro per la sanità in data 19 agosto 1961, n. 300.7.III.52.4.688, l'Amministrazione dell'ospedale maggiore di Novara viene autorizzata ad istituire, ai sensi dell'art. 88 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, un corso per tecnici di radiologia.

(5341)

Autorizzazione all'Amministrazione dell'ospedale maggiore di Novara ad istituire un corso per tecnici di laboratorio di analisi cliniche.

Con decreto del Ministro per la sanità in data 19 agosto 1961, n. 300.7.III.52.3.687, l'Amministrazione dell'ospedale maggiore di Novara viene autorizzata ad istituire, ai sensi dell'art. 88 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, un corso per tecnici di laboratorio di analisi cliniche.

(5342)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 5 aprile 1961, registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 1961, registro n. 41 Pubblica istruzione, foglio n. 267, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dall'ing. Giuseppe Rattonetti avverso la decisione 5 settembre 1955 della Commissione provinciale dei ricorsi presso il Provveditorato agli studi di Reggio Emilia. Con la predetta decisione venne confermata la esclusione del ricorrente dalla graduatoria provinciale degli aspiranti all'insegnamento di materie tecniche negli Istituti tecnici industriali per l'anno scolastico 1955-56.

(5267)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 16 gennaio 1961, registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 1961, è stato respinto il ricorso al Governo della Repubblica prodotto dal sindaco del comune di Spinone dei Castelli, contro il vincolo di notevole interesse pubblico, imposto con decreto ministeriale in data 14 gennaio 1958, sulla zona rivierasca del lago di Endine, sita nei comuni di Monasterolo del Castello, Endine Gaiano, Ranzanico, Spinone dei Castelli.

(5339)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 187

Corso dei cambi del 24 agosto 1961 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,60	620,60	620,60	620,58	620,60	620,60	620,60	620,60	620,60
$ Can.	602,22	602 —	602,75	601,875	601,50	602 —	601,95	602,10	602 —	602 —
Fr. Sv.	143,76	143,81	143,81	143,805	143,80	143,70	143,82	143;75	143,79	143,80
Kr. D.	89,90	89,91	89,94	89,93	90 —	89,95	89,91	89,90	89,95	89,95
Kr. N.	86,96	86,96	86,97	86,97	87,05	86,98	86,95	86,95	86,98	86,98
Kr. Sv.	120,17	120,14	120,15	120,13	120,15	120,16	120,13	120,20	120,16	120,15
Fol.	172,32	172,70	172,25	172,24	172,45	172,24	172,20	172,25	172,24	172,25
Fr. B.	12,46	12,465	12,47	12,46625	12,4575	12,47	12,465	12,47	12,46	12,465
Fr. Fr. (N.F.)	126,30	126,25	126,24	126,24	126,25	126,15	126,225	126,20	126,18	126,20
Lst.	1739,72	1739,85	1739,50	1739,70	1739,50	1740,50	1739,50	1740,20	1740,30	1739,75
Dm. occ.	155,36	155,35	155,395	155,3625	155,30	155,32	155,365	155,35	155,32	155,42
Scell. Austr.	24,05	24,05	24,05	24,0487	24 —	24,05	24,05	24,05	24,05	24,055
Escudo Port.	21,66	21,65	21,66	21,70	21,70	21,67	21,67	21,65	21,67	21,67

Media dei titoli del 24 agosto 1961

Rendita 3,50 % 1906	83,30
Id. 3,50 % 1902	91,15
Id. 5 % 1935	105,725
Redimibile 3,50 % 1934	97,55
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	86,10
Id. 5 % (Ricostruzione)	100 —
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,275
Id. 5 % 1936	102,65
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,60
Id 5 % (Beni Esteri)	98,175
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1962)	102,375
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	102,70
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	102,70
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	102,875
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	103,025
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	103,325
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	103,35
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	103,675
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	102,525

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 24 agosto 1961

1 Dollaro USA	620,60
1 Dollaro canadese	601,912
1 Franco svizzero	143,812
1 Corona danese	89,92
1 Corona norvegese	86,96
1 Corona svedese	120,13
1 Fiorino olandese	172,22
1 Franco belga	12,466
1 Franco nuovo (N.F.)	126,232
1 Lira sterlina	1739,60
1 Marco germanico	155,364
1 Scellino austriaco	24,049
1 Escudo Port.	21,685

MINISTERO DEL TESORO

Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione

1° *semestre* 1961 *valevole pel* 2° *semestre* 1961

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
				Con cedola	Senza cedola
	Titoli di Stato				
1	Rendita 3,50% (1906)	83,50	81,75	75,33	73,58
2	» 3,50% (1902)	81,00	79,25	73,08	71.33
3	» 5% (1935)	108,50	106,00	97,90	95.40
4	Redimibile 3,50% (1934)	98,65	96,90	88,96	87.21
5	» 3,50% (Ricostruzione)	87,75	86,00	79,15	77,40
6	» 5% (Ricostruzione)	100,45	97,95	90,66	88.16
7	» 5% (1936)	101,50	99,00	91,60	89,10
8	» 5% (Riforma Fondiaria)	99,50	97,00	89,80	87.30
9	Prestito Nazionale Trieste 5%	99,75	97,25	90,03	87.53
10	Debito Redimibile (Beni Estero) 1954-1979 5%	99,35	96,85	89,67	87,17
11	Buoni del Tesoro Novennali 5% scadenza 1° gennaio 1962	104,65	102,15	94,41	91.94
12	» » » 5% » 1° gennaio 1963	104,80	102,30	94,57	92.07
13	» » » 5% » 1° aprile 1964	105,00	102,50	94,75	92.25
14	» » » 5% » 1° aprile 1965	105,20	102,70	94,93	92.43
15	» » » 5% » 1° aprile 1966	105,40	102,90	95,11	92.61
16	» » Settennali 5% » 1° ottobre 1966	105,10	102,60	94,84	92,34
17	» » Novennali 5% » 1° gennaio 1968	105,50	103,00	95,20	92.70
18	» » » 5% » 1° aprile 1969	105,60	103,10	95,29	92.79
19	» » » 5% » 1° gennaio 1970	105,35	102,85	95,07	92,57
	Titoli garantiti dallo Stato				
20	Obbligazioni Ferroviarie Sarde 3%	61,00	59,50	55,05	53.55
21	Credito Comunale e Provinciale 3,75% ex Roma (speciali)	80,37	79,00	72,97	71,10
22	Prestito Unificato Città di Napoli 5%	75,00	72,50	67,75	65.25
23	Obbligazioni Società Nazionale Cogne 6%	113,20	110,80	102,12	99.72
24	» » » » 6,50%	111,70	108,20	100,88	97.38
25	I. R. I. 5,50% (1952-1967)	103,20	100,45	93,16	90.41
26	I. R. I. SIDER. 5,50% (1953-1972)	103,90	101,15	93,79	91.04
27	Istituto di Credito Fondiario Venezie 4% - Conversione	90,00	88,00	81,20	79.20
28	» » » Regione Tridentina 4% - Conversione	98,00	96,00	88,40	86,40
29	Credito Fondiario Sardo-Roma 4% - Conversione	93,00	91,00	83,90	81.90
30	» » Banco di Sicilia 4% - Conversione	92,00	90,00	83,00	81.00
31	» » Banco di Napoli 4% »	92,00	90,00	83,00	81,00
32	Casse di Risparmio delle Prov. Lombarde-Milano 4% - Conversione	102,00	100,00	92,00	90.00
33	Casse di Risparmio di Bologna 4% - Conversione	94,50	92,50	85,25	83.25
34	Monte dei Paschi di Siena 4% »	99,50	97,50	89,75	87.75
35	Istituto Bancario S. Paolo-Torino 4% »	96,10	94,10	86,69	84.69
36	Consorzio Naz. Credito Agrario Miglioramento 4% - Conversione	90,30	88,30	81,47	79,47
37	Banca Nazionale del Lavoro 4% - Conversione	89,50	87,50	80,75	78,75
	Titoli assimilati ai garantiti dallo Stato				
38	Consorzio di Credito OO. PP. 5%	90,60	88,10	81,79	79.29
39	» » » 5,50% Serie Speciale R.E.(1948-1968)	103,75	101,00	93,65	90.90
40	» » » 6% » trentennale	106,15	103,15	95,84	92,84
41	» » » 4,50% Elettrific. FF.SS. (III emis.)	100,15	97,90	90,36	88,11
42	» » » 5% » » (IV emis.)	103,40	100,90	93,31	90.81
43	» » » 5,50% FF.SS.(Serie speciale 52)	103,45	100,70	93,38	90.63
44	» » » 5,50% » (» 53)	103,35	100,60	93,29	90,54
45	» » » 5,50% » (» 55)	103,45	100,70	93,38	90,63
46	» » » 5,50% Serie speciale trentennale	103,60	100.85	93,52	90,77
47	» » » 5% Serie Città di Roma	101,30	98,80	91,42	88.92
48	» » » 5% » » » Milano (I emis.)	100,60	98,10	90,79	88,29

Segue **Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere eccettati per cauzione dagli agenti della riscossione**
1° *semestre* 1961 *valevole pel* 2° *semestre* 1961

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
49	Consorzio di Credito OO. PP. 5% Serie Speciale 1960	100,50	98,00	90,70	88,20
50	» » » 5% » Città di Genova	100,50	98,00	90,70	88,20
51	» » » 5% » Città di Milano (II emis.) .	99,65	97,15	89,94	87,44
52	» » » 5,50% FF.SS. (1959)	103,45	100,70	93,38	90,63
53	I. R. I. 6% (1954-1969)	105,80	102,80	95,52	92,52
54	» 6% (1956-1974)	105,60	102,60	95,34	92,34
55	» 6% (1957-1975)	105,60	102,60	95,34	92,34
56	» 6% (1955-56-57) ventennali	105,80	102,80	95,52	92,52
57	» 6% (1958-1978)	105,70	102,70	95,43	92,43
58	» 6% (1958-1974)	105,65	102,65	95,39	92,34
59	» 5,50% (1959-1979)	103,05	100,30	93,02	90,27
60	» 6% Elettricità (1952-53-62)	158,00	155,00	142,50	139,55
61	» 6% » (1952-53-62) optate	104,70	101,70	94,53	91,53
62	» 5,50% (1957-1977)	161,75	159,00	145,85	143,10
63	» 5,50% (1957-1977) optate	110,05	107,30	99,92	91,17
64	» 6% STET (1958-1970)	151,30	148,30	136,47	133,47
65	» 6% » (1958-1970) optate	107,40	104,40	96,96	94,00
66	» 5,50% (1960-1989)	103,50	100,75	93,43	90,68
67	E. N. I. (Ente Nazionale Idrocarburi) 5,50% Gela (1960).	103,05	100,30	93,02	90,27
68	» » » » 6% (1956-71)	105,50	102,50	95,25	92,25
69	» » » » 6% Petrolio (1957-72) . .	105,80	102,80	95,50	92,52
70	» » » » 6% » (1958-73) . .	105,60	102,60	95,34	92,34
71	» » » » 6% Serie Speciale (1958-78)	105,80	102,80	95,52	92,52
72	» » » » SUD 6% (1959-76)	105,90	102,90	95,61	92,61
73	» » » » SUD 5,50% (1960)	103,05	100,30	93,02	90,27
74	Credito Comunale e Provinciale 3,75% (ordinarie)	88,37	86,50	79,72	77,85
	Obbligazioni fondiarie e equiparate				
75	ISVEIMER 6% (1958-1968)	106,65	103,65	96,29	93,29
76	ISVEIMER 5,50%	103,50	100,75	93,43	90,68
77	Istituto Italiano Credito Fondiario 5% IX serie	100,10	97,60	90,34	87,84
78	» » » » 5% XIII »	101,00	98,50	91,15	88,65
79	» » » » 4%	93,70	91,70	84,53	82,53
80	» » » » 5% XIV serie	101,40	98,90	91,51	89,01
81	» » » » 3,50%	93,35	91,60	84,19	82,44
82	» » » » 4,75%	100,57	98,20	90,75	88,38
83	» » » » 4,50%	100,25	98,00	90,45	88,20
84	» » » » 5%.	99,40	96,90	89,71	87,21
85	» » » » 5% XI serie	100,70	98,20	90,88	88,38
86	» » » » 5% XVI »	99,70	97,20	89,80	87,48
87	» » » » 5% XIX »	99,50	97,00	89,80	87,30
88	» » » » 5% XX »	99,50	97,00	89,80	87,30
89	» » » » 5% XXI »	100,50	98,00	90,70	88,20
90	Istituto di Credito Fondiario Venezie 4%	88,70	86,70	80,03	78,03
91	» » » » 5%	99,50	97,00	89,80	87,30
92	Opere Pubbliche Fondiarie delle Venezie 6% serie ordinaria II .	103,30	100,30	93,27	90,27
93	» » » » » 6% » » III .	103,30	100,30	93,27	90,27
94	» » » » » 6% » speciale VI .	103,30	100,30	93,27	90,27
95	» » » » » 6% » ordin. XVIII .	107,50	103,50	97,15	93,15
96	» » » » » 6% » speciale VII .	103,30	100,30	93,27	90,27
97	» » » » » 6% » » VIII .	103,30	100,30	93,27	90,27
98	» » » » » 6% » » IX .	103,30	100,30	93,27	90,27
99	» » » » » 6% » ordinaria IX .	103,30	100,30	93,27	90,27
100	» » » » » 6% - I emis. serie speciale	103,30	100,30	93,27	90,27
101	Istituto di Credito Fondiario Regione Tridentina 5%	97,50	95,50	87,95	85,95
102	» » » » » 4%	90,00	88,00	81,20	79,20

Segue **Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione**

1° *semestre* 1961 *valevole pel* 2° *semestre* 1961

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
103	Cassa di Risparmio di Gorizia 5%	98,50	96,00	88,90	86,40
104	» » » 5% - 2a serie	97,50	95,00	88,00	85,50
105	Istituto di Credito Fondiario Friuli Orientale Gorizia 4%	98,00	96,00	88,40	86,40
106	Credito Fondiario Sardo - Roma 4%	93,50	91,50	84,35	82,35
107	» » » » 5%	98,80	97,30	90,07	87,57
108	» » Banco di Sicilia 5%	99,20	96,70	89,53	87,03
109	» » » » 4%	90,00	88,00	81,20	79,20
110	» » » » 3,75%	98,37	96,50	88,72	86,85
111	» Industriale Banco di Sicilia 5%	102,00	99,50	92,05	89,55
112	Industrializzazione della Sicilia 5% (IRFIS)	102,65	100,15	92,64	90,14
113	Credito Fondiario Banco di Napoli 5%	101,20	98,70	91,33	88,83
114	» » » » 4%	94,50	92,50	85,25	83,25
115	Banco di Napoli - Credito Industriale 5% - 2a Serie	102,40	99,90	92,41	89,91
116	» » » » 5% - 3a »	102,40	99,90	92,41	89,91
117	Casse di Risparmio delle Prov. Lombarde-Milano 4%	88,25	86,25	79,73	77,63
118	» » » » » 3,50%	83,75	82,00	75,55	73,80
119	» » » » » 5%	100,00	97,50	90,25	87,75
120	» » » » » 5% Opere Pub.	99,50	97,00	89,80	87,30
121	Casse di Risparmio di Bologna 5%	100,00	97,50	90,25	87,75
122	» » » 4%	91,50	89,50	82,55	80,55
123	» » » 3,50%	88,25	86,50	79,60	77,85
124	Monte dei Paschi di Siena 5%	99,80	97,30	90,07	87,57
125	» » » 4%	88,80	86,80	80,12	78,12
126	» » » 3,50%	84,45	82,70	76,18	74,43
127	» » » 5% Opere Pubbliche	99,50	97,00	89,80	87,30
128	Istituto Bancario S. Paolo - Torino 5%	100,75	98,25	90,32	88,43
129	» » » » 3,50%	86,25	84,50	77,80	76,05
130	Istituto Credito Imprese Pubblica Utilità 6%	105,40	102,40	95,16	92,16
131	» » » » » 6% Serie spec. telefonica	104,60	101,60	94,44	91,44
132	» » » » » 5,50% Edison	103,75	101,00	93,65	90,90
133	» » » » » 6% 1956 Edison	105,90	102,90	95,61	92,61
134	» » » » » 6% (Ventennale)	105,60	102,60	95,34	92,34
135	» » » » » 6% 1951 Edison	106,00	103,00	95,70	92,70
136	» » » » » 6% 1955	105,80	102,80	95,52	92,52
137	» » » » » 6% Serie spec. Montecat.	105,50	102,50	95,25	92,25
138	Istituto Nazionale Credito Edilizio 3,50%	96,85	95,10	87,34	85,59
139	» » » » 5%	100,50	98,00	90,70	88,20
140	» » » » 4,75%	99,37	97,00	89,67	87,30
141	Consorzio Nazionale Credito Agrario Miglioramento - Serie *A* 5% 1936	101,80	99,30	91,87	89,37
142	» » » » » Serie *B* 5% 1941	99,50	97,00	89,80	87,30
143	» » » » » Serie *C* 5% 1948	100,10	97,60	90,34	87,84
144	» » » » » Serie *D* 5% 1953	99,30	96,80	89,62	87,12
145	» » » » » Serie *E* 5% 1958	98,90	96,40	89,26	86,76
146	Istituto Mobiliare Italiano 6% (XIV emissione)	106,60	103,60	96,24	93,24
147	» » » 6% (XII »)	105,80	102,80	95,52	92,52
148	» » » 6% (XV » Credito Navale)	105,60	102,60	95,34	92,34
149	» » » 6% (XVI »)	106,05	103,05	95,75	92,75
150	» » » 6% (XVIII »)	105,70	102,70	95,43	92,43
151	» » » 6% (XIX »)	105,60	102,60	95,34	92,34
152	» » » 6% (XX »)	106,00	103,00	95,70	92,70
153	» » » 5% (XXI »)	100,60	98,10	90,79	88,29
154	Banca Nazionale del Lavoro 4%	89,50	87,50	80,75	78,75
155	» » » 5%	98,50	96,00	88,90	86,40
156	Riunione Adriatica di Sicurtà (RAS) 6%	104,10	101,10	93,90	90,90
157	Cassa di Risparmio di Roma (Decennale) 5%	98,50	96,00	88,90	86,40

(5233)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sostituzione di un componente la Commissione giudicatrice per gli esami di procuratore presso la Corte di appello di Bari.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 17 febbraio 1961, registrato alla Corte dei conti il 1° marzo successivo, con il quale è stata nominata, fra le altre, la Commissione giudicatrice per gli esami di procuratore presso la Corte di appello di Bari;

Lette le note 21 e 31 luglio 1961, n. 3203 e 3331 del presidente della suddetta Corte di appello, con le quali si comunicano le dimissioni del prof. Sica Vincenzo, componente effettivo della Commissione, perchè trasferito all'Università di Napoli, e si propone in sostituzione il prof. Del Pozzo Vincenzo, libero docente ed assistente ordinario di diritto amministrativo presso l'Università degli studi di Bari;

Decreta:

Il prof. Del Pozzo Vincenzo, libero docente ed assistente ordinario dell'Università degli studi di Bari, è nominato componente effettivo della Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte di appello di Bari, in sostituzione del prof. Sica Vincenzo.

Roma, addì 5 agosto 1961

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 agosto 1961
Registro n. 6 Grazia e giustizia, foglio n. 254. — CHIRICO

(5391)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LECCE

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Lecce

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data 31 marzo 1961, con il quale venivano nominati i vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Lecce alla data del 30 novembre 1959;

Visto il successivo decreto pari numero in data 17 maggio 1961, con il quale venivano apportate variazioni alla nomina dei vincitori;

Visto il telegramma in data 7 agosto 1961 con il quale il sindaco di Melendugno comunica che il dott. Mariano Nicola non ha assunto servizio entro il termine assegnatogli, per cui lo stesso è da ritenersi rinunziatario;

Considerato che occorre procedere alla nomina del candidato dichiarato idoneo che segue immediatamente in graduatoria ed ha indicato la sede di Melendugno in ordine di preferenza;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari condotti addetti ai servizi dei Comuni e della Provincia approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Greco Osvaldo è dichiarato vincitore della 2ª condotta del comune di Melendugno in sostituzione del dott. Mariano Nicola, rinunziatario.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia di Lecce e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio del comune di Melendugno e dell'Ufficio del medico provinciale.

Lecce, addì 11 agosto 1961

Il medico provinciale: MAGLIARI

(5382)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI POTENZA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Potenza

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 348 del 25 febbraio 1961, con il quale è stato bandito il pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1960;

Visto il decreto n. 2206 del 19 maggio 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 29 maggio 1961, con la quale veniva costituita la Commissione giudicatrice del concorso;

Visti i verbali dei lavori e la graduatoria formulata dalla Commissione e riscontratane la regolarità;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei al concorso per i posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1960:

1. Bubbico Giulio . . . . punti 55,035
2. Acconciagioco Giannino . . . . . » 51.245
3. Pittella Domenico . . . . » 49,045
4. Bonito Giandomenico . . . . . . » 48.780
5. Polosa Tommaso . . . . » 48,757
6. Liguori Antonio . . . . » 48.681
7. Casella Lucio . . . . » 48,552
8. Lupo Antonio . . . . » 38,045
9. Lavieri Vincenzo . . . . » 47,691
10. Lavieri Gerardo . . . . » 47.472
11. Fanelli Mario . . . . » 47,286
12. Trivelli Ennio . . . . » 47,278
13. Faillace Francesco . . . . » 47,193
14. Carbonara Antonio . . . . » 46,720
15. D'Angelo Mario . . . . » 44,045
16. Lozito Vincenzo . . . . » 43,630
17. Picinni Leopardi Mario . . . . . . » 43,555
18. Ricciuti Federico . . . . » 43,015
19. Corso Diego . . . . » 42,848
20. Di Gese Michele . . . . » 42.500
21. Scialpi Giuseppe . . . . » 42,162
22. Galizia Antonio . . . . » 42,156
23. Ierardi Michele . . . . » 41.424
24. Caprara Ernesto . . . . » 41,244
25. Guercio Giovanni . . . . » 41,043
26. Riviello Salvatore . . . . » 41,011
27. Saponara Vincenzo . . . . » 40,719
28. Alagia Giuseppe . . . . » 40,500
29. Ricci Mario . . . . » 40,149
30. Lenza Aristide . . . . » 40,048
31. Sacco Francesco . . . . » 39.745
32. Fuscaldo Luigi . . . . » 39,185
33. Alvino Pellegrino . . . . » 36,500
34. Viggiani Giuseppe . . . . » 36,389
35. Matteo Antonio . . . . » 36,289
36. Mangia Giuseppe . . . . » 35,833
37. Rizzo Adamo . . . . » 35.746

Il presente decreto, a norma degli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sul Foglio annunzi legali della Provincia e verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Potenza, addì 17 agosto 1961

Il medico provinciale: CHIMIENTI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3557 in data odierna, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso per il conferimento di posti di medico condotto vacanti nella provincia di Potenza al 30 novembre 1960;

Viste le domande dei concorrenti dichiarati idonei e la dichiarazione, in ordine di preferenza, delle sedi alle quali gli stessi aspirano;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Province;
Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti sanitari sono dichiarati vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Potenza al 30 novembre 1960, per le sedi indicate a fianco di ciascun nominativo:

Bubbico Giulio: Pignola;
Acconciagioco Giannino: Vietri di Potenza;
Pittella Domenico: Lauria;
Bonito Giandomenico: Sant'Arcangelo;
Polosa Tommaso: San Costantino Albanese;
Liguori Antonio: Chiaramonte;
Casella Lucio: Castelgrande;
Lupo Antonio: Cancellara;
Lavieri Vincenzo: Carbone;
Lavieri Gerardo: Savoia di Lucania;
Fanelli Mario: San Chirico Raparo;
Trivelli Ennio: Episcopia;
Faillace Francesco: San Costantino di Rivello.

Il presente decreto, a norma degli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sul Foglio annunzi legali della Provincia e verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Le amministrazioni dei Comuni interessati, scaduto il termine di pubblicazione, provvederanno alla nomina dei medici designati.

Potenza, addì 17 agosto 1961

Il medico provinciale: CHIMIENTI

(5388)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ALESSANDRIA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Alessandria

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1959 in data 12 luglio 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 24 luglio 1961, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso per condotte mediche vacanti al 30 novembre 1958;
Visto il proprio decreto n. 1960, con il quale sono stati dichiarati i vincitori delle condotte di cui sopra;
Considerato che i vincitori delle condotte mediche di Bergamasco-Carentino (Consorzio), Camino Monferrato, Murisengo, hanno rinunziato alle condotte loro assegnate;
Ritenuto che deve procedersi alla assegnazione delle sedi stesse ai candidati che seguono in graduatoria, tenendo conto dell'ordine preferenziale indicato dai candidati nelle domande di ammissione al concorso;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori delle condotte mediche a fianco di ciascuno indicate:

1) Pertica dott. Giovanni, Murisengo;
2) Clerici dott. Livio: Camino Monferrato;
3) Albano dott. Giovanni: Bergamasco-Carentino (Consorzio).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia, sul Bollettino atti ufficiali della Prefettura e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Alessandria, addì 18 agosto 1961

Il medico provinciale: SIRCANA

(5384)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MODENA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Modena

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2174 del 23 maggio 1961, con il quale venivano dichiarati i vincitori del concorso per le condotte mediche vacanti in provincia di Modena al 30 novembre 1960;
Visto che il dott. Agosti Fabio ha rinunciato alla condotta assegnatagli, e, precisamente, la 2ª condotta di Prignano;
Visto che altri candidati hanno rinunciato alla condotta suddetta;
Vista la graduatoria di merito dei concorrenti, approvata con decreto del medico provinciale di Modena n. 2174 del 23 maggio decorso, nonchè l'ordine di preferenza delle sedi, espresso dagli stessi nella domanda di ammissione al concorso;
Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1936, n. 281;
Vista la legge istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

A modifica del proprio decreto n. 2174 del 23 maggio 1961, il dott. Genovese Pasquale, residente a Modena, in via Badia n. 11, è dichiarato vincitore della 2ª condotta medica di Prignano.

Il sindaco del comune di Prignano è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Modena, addì 17 agosto 1961

Il medico provinciale: STERRANTINO

(5383)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.